

ASSEMBLEA DI BACINO**Punto 4****27 novembre 2025**

Schema delibera Assemblea di Bacino

Oggetto: Rinnovo della Convenzione con la Città Metropolitana di Venezia per l'adesione all'Ufficio di Advocatura Civica Metropolitana 2025-2028**Vista**

- la "Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Venezia" (Convenzione), sottoscritta il 24 novembre 2014 a rogito del Segretario Generale del Comune di Venezia (Repertorio n. 130974/2014);
- la Delibera dell'Assemblea di Bacino n. 12 del 21.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;
- la delibera del Comitato di Bacino n. 3 del 20.01.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

Richiamata

- la legge finanziaria n. 244 del 2007 all'art. 2 co. 12 ha previsto la possibilità per gli Enti locali di istituire Uffici Unici di Advocatura per lo svolgimento di funzioni e servizi relativi ad attività di consulenza, difesa e rappresentanza in giudizio, mediante l'approvazione di apposite convenzioni;
- l'art. 18 co. 2 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino, che dispone quanto segue: "Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto applicabili."
- l'applicabilità, per quanto sopra espresso, anche al Consiglio di Bacino dell'art. 30 del D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267, in base al quale gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
- l'art. 33 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale prevede l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte degli Enti, lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;
- la Delibera di Assemblea di Bacino n. 11 del 15 novembre 2019 avente ad oggetto l'approvazione dello schema di "Convenzione tra Città Metropolitana di Venezia, Comuni e loro unioni dell'area metropolitana e contermini per l'istituzione dell'Ufficio Unitario di Advocatura Civica Metropolitana";
- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 18 del 16 dicembre 2022 che ha approvato il rinnovo per il triennio 2022-2025 ossia fino al 10.12.2025;

Considerato

- che la Convenzione tra Città Metropolitana di Venezia, Comuni e loro unioni dell'area metropolitana e contermini per l'istituzione dell'Ufficio Unitario di Advocatura Civica Metropolitana è stata sottoscritta tra le parti in data 11.12.2019 e ha durata triennale;
- che è possibile rinnovarla di volta in volta con un provvedimento espresso per un periodo pari o inferiore ai tre anni e che lo schema di cui all' All. A) non ha subito modifiche dalla sua

prima approvazione, fatta salva l'intestazione della prima pagina e l'indicazione del dirigente dell'Area Legale,

- che il Consiglio di Bacino, in quanto ente convenzionato, nel corso del triennio, si è proficuamente avvalso dei servizi di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio;
- che è volontà di questo Ente rinnovare per un ulteriore triennio la Convenzione con l'Ufficio dell'Avvocatura ossia **fino al 10.12.2028**;

Tenuto conto

- che le spese per il funzionamento dell'ufficio unitario di avvocatura metropolitana sono suddivise in fasce di importi determinate in base alla popolazione residente dei comuni aderenti;
- che il Consiglio in materia di contabilità finanziaria è assimilabile ai Comuni con meno di 5.000 abitanti, ed ha pertanto un bilancio simile nella sua consistenza economica al bilancio di detti comuni rientrando nella fattispecie dell'art. 234 co. 3 così come modificato dal co. 732 art. 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 Legge (Finanziaria 2007);
- che all'art. 9 co. 2 dello schema di convenzione è prevista una contribuzione annuale di € 2.000,00 per i Comuni con popolazione superiore ai 3.000 ed inferiore ai 5.000 abitanti;

Per quanto sopra richiamato

- il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente deve contribuire alle spese di funzionamento dell'ACMV come previsto per i Comuni con popolazione superiore ai 3.000 ed inferiore ai 5.000 abitanti, e pertanto dovrà corrispondere l'importo annuale di € 2.000,00, salvo eventuali modifiche approvate in Conferenza dei Sindaci così come previsto all'art 9 co. 3 dello schema di Convenzione allegata;

Acquisiti

- i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso e considerato

L'ASSEMBLEA DI BACINO DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di rinnovare la Convenzione tra Città Metropolitana di Venezia, Comuni e loro unioni dell'area metropolitana e contermini per l'istituzione dell'Ufficio Unitario di Avvocatura Civica Metropolitana", ai sensi dell'art. 2, c.12 della legge 24.12.2007 n. 244 e dell'art.30 del D.Lgs. n.267/2000 per un ulteriore triennio con decorrenza dal 11.12.2025 al 10.12.2028 di cui allo schema Allegato A);
- 3) di dare atto che la Convenzione potrà essere rinnovata di volta in volta con un provvedimento espresso per un periodo pari o inferiore ai tre anni;
- 4) di autorizzare il Direttore dell'Ente alla sottoscrizione della Convenzione soprarichiamata, apportando eventuali modifiche non sostanziali;
- 5) di demandare al Direttore l'adozione degli adempimenti inerenti e successivi al presente provvedimento;
- 6) di riconoscere all'ACMV il compenso annuo di Euro 2.000,00 per le motivazioni espresse in premessa;
- 7) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo ente ai sensi dell'art. 32 co. 1 della L.69/2009 e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente nella sottosezione "Provvedimenti organi indirizzo politico"
- 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma del T.U.E.L. n. 267/2000.